



FUNZIONE DI CONFORMITA'

REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI

<i>Redatto da:</i>	Funzione di Conformità Interna
<i>Alla c.a. di:</i>	Comitato degli Amministratori Indipendenti Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale
<i>Approvata</i>	Consiglio di Amministrazione del 21/12/2020

INDICE

- 1. PREMESSA E FINALITA' DEL DOCUMENTO**
 - 2. IL PROCESSO DI GESTIONE DELL'OPERATIVITA' CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI**
 - 3. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI**
 - 3.1 - PERIMETRAZIONE: COMPITI DELLA SEGRETERIA ORGANI SOCIETARI
 - 3.2 - PERIMETRAZIONE: COMPITI DELL'OUTSOURCER INFORMATICO
 - 3.3 - PERIMETRAZIONE: COMPITI DELL' AREA ORGANIZZAZIONE
 - 3.4 - PERIMETRAZIONE: COMPITI DELLE UNITA' OPERATIVE E DELLE AREE DI COMPETENZA CHE PONGONO IN ESSERE LE OPERAZIONI
 - 4. VALUTAZIONE SULLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE**
 - 4.1 – AREA DI COMPETENZA
 - 4.2 – SEGRETERIA ORGANI SOCIETARI
 - 5. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA**
 - 5.1 - INDIVIDUAZIONE OPERAZIONE
 - 5.2 - ISTRUTTORIA
 - 5.3 - DELIBERA
 - 5.4 - OBBLIGHI INFORMATIVI
 - 5.4.1 – Informazioni agli organi interni
 - 5.4.2 – Informazioni al pubblico e alla Consob
 - 6. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA**
 - 6.1 - INDIVIDUAZIONE OPERAZIONE
 - 6.2 - ISTRUTTORIA
 - 6.3 - DELIBERA
 - 6.4 - OBBLIGHI INFORMATIVI
 - 7. OPERAZIONI RIENTRANTI NELLE DELIBERE QUADRO**
 - 8. OPERAZIONI ESCLUSE**
 - 9. OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI CONTRATTE INDIRETTAMENTE**
 - 10. OPERAZIONI CHE DIANO LUOGO A PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSITIVI GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI**
 - 11. LIMITI ALLE ATTIVITA' DI RISCHIO NEI CONFRONTI DI PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI**
 - 11.1 - LIMITI PRUDENZIALI
 - 11.2 - RIPRISTINO
 - 11.3 – MONITORAGGIO
 - 12. LA GESTIONE DEGLI ALTRI CONFLITTI DI INTERESSE**
 - 12.1 GESTIONE DELLE CASISTICHE EX ART. 2391 DEL CODICE CIVILE
 - 12.2 ASSUNZIONE DI PERSONALE
 - 12.3 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE DEL “PERSONALE PIU' RILEVANTE”
 - 13. SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE FUNZIONI E DEGLI ORGANI COINVOLTI NEL PROCESSO E ATTIVITA' SVOLTE**
 - 14. ALLEGATI ALLEGATO 1: MAPPATURA DEL PERIMETRO DI MONITORAGGIO**
-
-

1 - PREMESSA E FINALITÀ DEL DOCUMENTO

La disciplina delle operazioni con Parti Correlate mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca (ad esempio i manager o i soci di controllo) possa influire sull'oggettività e sull'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per gli azionisti e i depositanti.

Il presente documento ha lo scopo di disciplinare la procedura per l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati poste in essere direttamente dalla Banca secondo i dettami contenuti nella Policy di riferimento.

I principi di seguito riportati sono volti a garantire un'effettiva trasparenza nel compimento di tali operazioni ed il rispetto di criteri di correttezza sostanziale e procedurale nell'esame e nell'approvazione delle medesime operazioni.

La Banca valuta periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, se procedere ad una revisione del Regolamento tenendo conto delle modifiche eventualmente intervenute nelle disposizioni normative nonché dell'efficacia dimostrata dalle procedure stesse nella prassi applicativa.

2 - IL PROCESSO DI GESTIONE DELL'OPERATIVITÀ CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI


Il processo di gestione dell'operatività con Parti Correlate e Soggetti Collegati prevede uno specifico iter procedurale (istruttorio, deliberativo e di monitoraggio), volto a garantire l'imparzialità e la correttezza, sostanziale e procedurale.

Le attività del processo di gestione dell'operatività con Parti Correlate e Soggetti Collegati sono di seguito richiamate:

- individuazione del perimetro inerente alle Parti Correlate e ai Soggetti Collegati sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa (attività soggetta ad aggiornamento periodico);
- verifica della presenza della controparte nel perimetro pre-individuato concernente le Parti Correlate e i Soggetti Collegati;
- rilevazione delle operazioni come rilevanti o rientranti nei casi di esclusione;
- verifica del superamento dei limiti quantitativi previsti ai fini dell'individuazione di operazioni di maggiore o minore rilevanza;
- istruttoria e trattative con eventuale coinvolgimento del Comitato degli Amministratori Indipendenti (di seguito "Comitato");
- In adempimento alla normativa vigente di Banca d'Italia ("Disposizioni di Vigilanza Prudenziale alle banche") eventuale acquisizione del parere obbligatorio, consultivo, non vincolante del Comitato in relazione alle operazioni con Soggetti Collegati;
- Con riferimento al Regolamento Consob assunto con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, il Comitato esprime un parere motivato, formalizzato e supportato da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle considerazioni formulate; tale parere è:
 - Non vincolante in relazione alle operazioni con Parti Correlate di minore rilevanza (art. 7 comma 1 lettera a) Regolamento Consob;
 - Vincolante in relazione alle operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza (art. 8 comma 1 lettera c) Regolamento Consob.

- acquisizione, ove necessario, del parere consultivo non vincolante del Collegio Sindacale (e/o ricorso a esperti indipendenti);
- trasmissione della pratica all'organo deliberante sulla base della tipologia di operazione e/o controparte;
- adempimento degli eventuali obblighi informativi connessi e rendicontazione agli organi societari.

Si espone di seguito uno schema che rappresenta le varie fasi del processo appena elencate e che verranno approfondite successivamente



3 - INDIVIDUAZIONE PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI

La prima fase del processo di gestione dell'operatività con Parti Correlate e Soggetti Collegati consiste nell'individuazione del Perimetro inerente alle Parti Correlate e ai Soggetti Collegati. Tale fase sarà citata in seguito anche come "perimetrazione".

La Banca, sulla base delle disposizioni emanate da Consob e Banca d'Italia, Disposizioni di Vigilanza per le Banche Parte Terza – Altre Disposizioni di Vigilanza Prudenziale Capitolo 11 – Attività di rischio e conflitti di Interesse nei confronti di soggetti collegati – 33° aggiornamento Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 ha individuato come Parti Correlate e Soggetti Collegati le categorie di soggetti riportate nel capitolo 5 della **"Policy per le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati"**. Per una puntuale individuazione dei soggetti definibili come Parti Correlate e Soggetti Collegati si rimanda all'allegato n.1 del presente documento ("mappatura del perimetro di monitoraggio")

La Banca si è dotata di strumenti informatici, accessibili a tutti i soggetti coinvolti nel processo illustrato, idonei a garantire la verifica dell'appartenenza del soggetto al perimetro delle Parti Correlate e Soggetti Collegati in fase di accensione dei rapporti mediante censimento anagrafico e ad assicurare nel continuo il monitoraggio dell'operatività.

La Banca ha a tal fine istituito un apposito elenco, definito "perimetro" nel quale sono inserite le Parti Correlate e i Soggetti Collegati, sotto forma di database elettronico.

La gestione del database elettronico coinvolge la Segreteria Organi Societari, l'Area Organizzazione e la Funzione Compliance. La Banca si dota di un Gruppo di Lavoro Parti Correlate e Soggetti Collegati costituito da tre componenti rappresentativi delle tre citate unità operative. Il Gruppo di Lavoro si esprime sulle interpretazioni gestionali del perimetro mediante pareri assunti a maggioranza e formalizzati anche attraverso l'invio di messaggi e-mail. I componenti del Gruppo di Lavoro possono riunirsi anche per il tramite di strumenti informatici e di comunicazione, ad esempio conference-call, video conferenze, video chiamate.

3.1 – PERIMETRAZIONE: COMPITI DELLA SEGRETERIA ORGANI SOCIETARI

La Segreteria Organi Societari si occupa delle seguenti attività:

- richiesta, ricezione e verifica documentazione:
 - richiesta e ricezione periodica (semestrale) della conferma da parte di amministratori e sindaci effettivi e supplenti, Direzione generale (Direttore Generale e Vice Direttore Generale) ed esponenti aziendali del Socio di Maggioranza in forma scritta (invio e ricezione e-mail) dell'elenco delle persone fisiche ad essi collegati;
 - eventuale aggiornamento dell'elenco delle persone fisiche collegate ai soggetti sopra indicati ed inoltro dell'elenco dei nominativi da sottoporre ad indagine da parte di Fornitore specializzato per verifica posizioni ad essi connesse rientranti nel "Perimetro di Monitoraggio" identificato dall'Istituto;
 - ricezione dell'elaborazione da parte di Fornitore specializzato contenente l'indicazione delle ditte individuali, delle società (di persone o di capitali) e degli altri enti censiti nel Registro delle Imprese, nell'ambito delle quali il soggetto indicato dall'Istituto (con l'elenco di cui sopra) risulti "esponente" (con cariche attive risultanti dalla relativa banca dati "Infocamere") ovvero, dalla relativa banca dati "Infocamere", risulti "socio" o "titolare di diritti su quote o azioni" nonchè le società controllate da quelle nelle quali il soggetto indicato dall'Istituto detiene cariche o partecipazioni;
 - richiesta periodica (semestrale) della documentazione al Socio di Minoranza da sottoporre a verifica;
- assemblaggio e sistemazione della documentazione ricevuta;
- eventuale completamento dei dati minimi necessari mancanti anche tramite reperimento visure camerali; individuazione collegamenti dei nominativi segnalati da Amministratori e Sindaci;
- controllo dati e compilazione o aggiornamento elenco soggetti:
 - segnalazione agli interessati di eventuali disallineamenti, così da arrivare alla compilazione definitiva di un elenco di soggetti (persone fisiche e giuridiche) condiviso, sul quale applicare il monitoraggio;
- coinvolgimento del Gruppo di Lavoro Parti Correlate e Soggetti Collegati qualora riscontri dei dubbi o delle incertezze in merito al corretto inquadramento dei soggetti in analisi;
- inoltro dell'elenco per esame massivo dei nominativi all'Area Organizzazione, in alternativa al coinvolgimento dell'*outsourcer* informatico ("Allitude");
- ricezione elenco dall'Area Organizzazione, in seguito allo screening effettuato da quest'ultimo (in alternativa alla ricezione dell'elenco dall'*outsourcer* informatico);
- produzione elenchi per Area Organizzazione:
 - elenco di nominativi già censiti, da valorizzare correttamente in anagrafe e corredati dal codice di valorizzazione;

- elenco di nominativi di persone fisiche/ giuridiche da censire e da valorizzare, gli estremi anagrafici necessari per il censimento (luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale, documento di identità) corredati dal codice di valorizzazione;
- elenco di nominativi su cui cessare il monitoraggio e azzerare le precedenti valorizzazioni;

3.2 - PERIMETRAZIONE: COMPITI DELL'OUTSOURCER INFORMATICO

L'outsourcer informatico, qualora coinvolto, svolge le seguenti attività:

- esame dei nominativi dell'elenco ricevuto dalla Segreteria Organi Societari per individuare quali siano già presenti in anagrafe (già censiti) e quali da censire;
- trasmissione elenco a Segreteria Organi Societari.

3.3 - PERIMETRAZIONE: COMPITI DELL' AREA ORGANIZZAZIONE

L'area Organizzazione svolge le seguenti attività:

- esame dei nominativi dell'elenco ricevuto dalla Segreteria Organi Societari per individuare quali siano già presenti in anagrafe (già censiti) e quali da censire;
- trasmissione elenco a Segreteria Organi Societari.
- gestione Sezionale Anagrafe:
 - censimento dei Numeri Direzione Generale (codici numerici univoci di identificazione anagrafica abbreviati in "ndg") nuovi;
 - inserimento (o disinserimento) dei codici di valorizzazione sugli "ndg";
- azzeramento dei limiti di sconfinamento.
- stampe periodiche: su richiesta della Segreteria Organi Societari produce situazioni aggiornate delle correlazioni in essere.

3.4 - PERIMETRAZIONE: COMPITI DELLE UNITA' OPERATIVE E DELLE AREE DI COMPETENZA CHE PONGONO IN ESSERE LE OPERAZIONI

Le Unità Operative di rete sono responsabili:

- di verificare sempre e in tutti i casi l'appartenenza al perimetro di monitoraggio di un soggetto. In questo senso gli operatori hanno il dovere:
 - di esaminare e valutare gli eventuali alert informatici laddove siano previsti dalla procedura e seguire le opportune procedure autorizzative: ciò vale sia per i soggetti non censiti sia per i soggetti non ancora censiti per i quali la Banca ha comunque provveduto ad istituire un presidio anagrafico minimo;
 - di verificare l'appartenenza al perimetro di monitoraggio di quei soggetti censiti che diano corso ad operazioni in sezionali non ancora dotati di procedure di alerting automatiche o per i quali – per qualsivoglia motivo – si decida di procedere ad inoltrare pratiche o richieste senza terminalizzarle (bypassando quindi i controlli anche laddove presenti)
- del corretto censimento di un nuovo soggetto di cui si è verificata l'appartenenza al perimetro;
- di segnalare all'Area di Competenza che si stanno istruendo/inoltrando pratiche e/o richieste per conto di soggetti perimetrati;

- di segnalare alla Segreteria Organi Societari l'eventuale reperimento di informazioni su soggetti - censiti o non censiti – che contraddicano la composizione del perimetro conosciuto (così come pubblicato sulla Intranet aziendale).

In nessun caso alle unità di rete compete la valutazione sulla tipologia dell'*inoltranda* operazione (vedere successivo capitolo 4). Esse infatti non sono autorizzate a stabilire:

- se l'operazione o la richiesta in fase di inoltro costituiscano o meno casi di possibile esecuzione tramite delibere-quadro;
- se l'operazione o la richiesta in fase di inoltro costituiscano o meno casi di possibile esclusione.

L'Area di competenza è individuata tra le strutture di Sede Centrale e in relazione alla tipologia di operazione da porre in essere. Di seguito sono esemplificati i casi più ricorrenti di interfacciamento tra unità operative della Banca (diverse dalle unità di rete) e Soggetti Connessi:

- **Servizio Crediti:** per ogni richiesta/operazione relativa a linee di credito, anche se corredata da condizioni economiche in deroga e non “di mercato”;
- **Servizio Back Office Finanza e Banca Assicurazione:** per ogni attività in strumenti di investimento, anche se corredata da condizioni economiche in deroga e non “di mercato”;
- **Segreteria Affari:** per ogni richiesta di deroga commissionale connessa a qualsivoglia rapporto per la quale non ci sia stato coinvolgimento di Servizio Crediti e Servizio Finanza
- **Area Organizzazione, Servizio Tecnico, Servizio IT, Servizio Processi Accentrati:** per ogni acquisto di materiale o affidamento lavori a fornitori.

L'area di competenza procede, per ogni singola operazione:

- a verificare l'effettiva appartenenza della controparte all'elenco Parti Correlate e Soggetti Collegati, mediante il controllo dei dati presenti in Anagrafe o l'esame del file elettronico contenente il perimetro;
- a verificare che l'operazione non costituisca esecuzione di una delibera quadro;
- nei casi dubbi provvede a coinvolgere – per scritto, anche tramite posta elettronica - i componenti del Gruppo di Lavoro Parti Correlate e Soggetti Collegati;
- in base all'appartenenza o meno della controparte al perimetro dei soggetti connessi, attiva le procedure deliberative e autorizzative previste dando tempestiva informazione alla Segreteria Organi Societari relativamente all'operazione in esame. L'informativa contiene, nei limiti dei dati e degli elementi disponibili, le parti, la natura, i termini e le condizioni dell'operazione.

Ogni struttura dell'Istituto è invitata ad informare la Filiale in cui sono radicati i rapporti delle persone giuridiche che cessano di far parte del “Perimetro di Monitoraggio” affinché la medesima provveda sia alla variazione della composizione anagrafica sia all'indicazione del titolare effettivo del KIC degli ndg evidenziati.

4 - VALUTAZIONE SULLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

4.1 – AREA DI COMPETENZA

Prima di dare esecuzione ad una determinata operazione e non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'operazione e delle informazioni minime disponibili, **l'Area di competenza, in sequenza causale:**

- verifica se la controparte (o la controparte potenziale) rientra fra i soggetti identificati come Parti Correlate e Soggetti Collegati nell'apposito elenco;
- in caso positivo, verifica se l'operazione possa costituire esecuzione di una delibera quadro secondo quanto previsto nel capitolo 7;
- in caso positivo avvia l'iter deliberativo previsto nel già citato capitolo 7
- in caso negativo dà tempestiva¹ informazione alla Segreteria Organi Societari relativamente all'operazione in esame. L'informativa contiene, nei limiti dei dati e degli elementi disponibili:
 - le parti, la natura, i termini e le condizioni dell'operazione (cfr paragrafo 3.4);
 - l'eventuale sussistenza dei requisiti di cui al capitolo 9 – obbligazioni degli esponenti bancari contratte indirettamente
 - l'eventuale sussistenza delle fattispecie di cui al capitolo 10 – perdite, passaggi a sofferenza, accordi transitivi giudiziali e stragiudiziali

4.2 – SEGRETERIA-ORGANI SOCIETARI


La Segreteria Organi Societari, potendosi nei casi dubbi eventualmente avvalere (per scritto, anche tramite posta elettronica) del parere del Gruppo di Lavoro Parti Correlate e Soggetti Collegati, **in sequenza causale**:

- prende atto dell'eventuale sussistenza dei requisiti di cui al capitolo 9 – obbligazioni degli esponenti bancari contratte indirettamente – e in base ad essi sceglie l'iter deliberativo previsto;
- prende atto dell'eventuale sussistenza delle fattispecie di cui al capitolo 10 – perdite, passaggi a sofferenza, accordi transitivi giudiziali e stragiudiziali - e comunica al Responsabile Interno della Conformità i dati necessari ad informare il Comitato degli Amministratori Indipendenti, che – sempre come previsto dal prossimo capitolo 10 - deve essere coinvolto attraverso la ricezione di un flusso informativo tempestivo e deve avere la possibilità di richiedere informazioni al fine di formulare un parere obbligatorio e non vincolante sull'operazione in oggetto;
- verifica se l'operazione rientra in uno dei casi di esenzione di cui al successivo capitolo 8;
- in caso di esenzione informa l'Area di competenza e comunica al Responsabile Interno della Conformità le informazioni necessarie all'aggiornamento della rendicontazione delle operazioni con Parti Correlate che verrà inoltrata periodicamente al Comitato Amministratori Indipendenti;
- verifica se l'operazione rientra fra le operazioni di Minore Rilevanza o di Maggiore Rilevanza;
- in base all'esito di tale verifica informa l'Area di competenza e fornisce al Responsabile Interno della Conformità informazioni complete e adeguate affinché sottoponga tempestivamente l'operazione, unitamente alle informazioni ad essa inerenti, all'esame del Comitato degli Amministratori Indipendenti. Il Comitato applica le previsioni di cui al capitolo 5, qualora si tratti di operazione di Maggiore Rilevanza o le previsioni di cui al capitolo 6, qualora si tratti di operazione di Minore Rilevanza;
- riceve dal Servizio Bilancio, Tributario, Pianificazione e Controllo di Gestione l'estrazione di

dati utilizzata per la compilazione della nota integrativa al Bilancio affinché possa procedere ad effettuare le opportune verifiche con le proprie risultanze.

5 - OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA


5.1 - INDIVIDUAZIONE OPERAZIONE





Un'operazione è definita di maggiore rilevanza ove comporti il superamento della soglia del 5% per uno dei seguenti indici, a seconda della tipologia di operazione:

- indice di rilevanza del controvalore;
- indice di rilevanza dell'attivo;
- indice di rilevanza del passivo.

Nelle tabelle seguenti sono descritti tali indici.






Sono altresì da considerare operazioni di maggiore rilevanza quelle aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con la stessa Parte Correlata, o con Soggetti ad essa Connessi, le quali, pur qualificabili singolarmente come operazioni di minore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate precedentemente.

Nel definire eventuali operazioni “di maggiore rilevanza” ulteriori rispetto al novero minimo stabilito dalle disposizioni di Vigilanza, la banca tiene conto dei seguenti profili: rilevanza quantitativa (scelta di una soglia inferiore o utilizzo di ulteriori indicatori); profili di natura qualitativa (es. condizioni non di mercato, tipo di operazione); incidenza sugli interessi dei terzi; tipologia di controparte; tempistica dell’operazione (es. prossimità della chiusura del bilancio o di relazioni periodiche etc.); operazioni statutariamente previste non delegabili.

Nel verificare il superamento del limite quantitativo, non si considerano le operazioni escluse di cui al paragrafo 8, fatta eccezione per le operazioni ordinarie se concluse a condizioni standard (che pertanto rientrano nel computo).


L’Ufficio Risk Management della Banca è responsabile del corretto aggiornamento dei dati riguardanti i fondi propri e delle attività e passività in base ai dati dell’ultimo bilancio.

5.2 – ISTRUTTORIA



L'istruttoria delle operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate e Soggetti Collegati deve essere tale da soddisfare le esigenze di correttezza sostanziale sottese alla disciplina in oggetto. In particolare vanno dettagliatamente esaminate le seguenti caratteristiche:

- natura della correlazione con la controparte
- motivazioni e interessi dell'operazione ed effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- caratteristiche, modalità e termini dell'operazione
- condizioni economiche approvate, nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenti condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio; la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro
- rischi per la Banca



Nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato degli Amministratori Indipendenti deve essere coinvolto sia nella fase delle trattative e sia nella fase istruttoria attraverso la ricezione di

un flusso informativo completo e tempestivo reso disponibile dal Responsabile Interno della Conformità. Il Comitato ha la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Il Comitato, terminata la fase di analisi, esprime, in tempo utile al fine di consentire all'organo competente di deliberare in proposito, un motivato parere sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Con riferimento alle Disposizioni di Vigilanza Banca d'Italia circa le operazioni di maggiore rilevanza da eseguirsi da parte della Banca con soggetti ad essa collegati, il Comitato:

- riceve, con congruo anticipo, completa ed adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera in modo tale che possa partecipare fin dalle prime battute alla fase delle trattative e dell'istruttoria;
- partecipa attivamente, anche attraverso un soggetto delegato, alla fase delle trattative, richiedendo informazioni e formulando osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione della negoziazione e dell'istruttoria. Acquisisce altresì qualsiasi documentazione che ritenga opportuna e/o necessaria attraverso i servizi della Banca interessati;
- riceve un'adeguata e completa informativa sull'istruttoria finale dell'operazione;
- rimette al Consiglio di Amministrazione parere preventivo e motivato non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In adempimento al Regolamento Consob assunto con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, il Comitato degli Amministratori Indipendenti esprime un parere motivato, formalizzato e supportato da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle considerazioni formulate sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; tale parere è vincolante in relazione alle operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza (art. 8 comma 1 lettera c) Regolamento Consob.


Qualora il Comitato lo reputi necessario ed opportuno, può avvalersi, al fine del rilascio del suddetto parere, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta, di riconosciuta professionalità e competenza, i quali non abbiano alcun conflitto di interesse con l'Operazione oggetto di esame, a spese della società.

La Banca può fissare limiti all'ammontare, anche complessivo, di tali spese, previo parere favorevole dell'Organo con Funzioni di Controllo.

Per le Operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina Consob, il limite di spesa, ove previsto, deve essere riferito a ciascuna singola operazione, se di minore rilevanza, mentre non opera in ogni caso per quelle di maggiore rilevanza.

Qualora il Comitato Amministratori Indipendenti abbia reso un parere negativo o con rilievi circa l'operazione in argomento il medesimo deve essere trasmesso, a cura della Segreteria Organi Societari, al Collegio Sindacale, il quale deve rendere un proprio parere, in tempo utile per la riunione del Consiglio di Amministrazione a cui verrà sottoposta la pratica.

5.3 - DELIBERA



Ove non si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza riservata all'Assemblea, è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione, previo motivato parere del Comitato e previa ricezione di un flusso informativo tempestivo, completo e adeguato sulle caratteristiche dell'Operazione che la Banca intende compiere.

Qualora il Comitato abbia espresso un parere contrario al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza o abbia espresso un parere condizionato o con rilievi, il Consiglio di Amministrazione può, alternativamente:

- approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza previo integrale recepimento dei rilievi formulati dal Comitato;
- approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato, a condizione che vi sia un parere favorevole del Collegio Sindacale;
- non approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza e quindi non dare ad essa esecuzione.

I verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza debbono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Banca al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, trovano applicazione le disposizioni precedentemente illustrate.

Qualora il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'Assemblea l'Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado il parere contrario del Comitato o comunque senza tener conto dei

rilievi da questi formulati, l'Operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

Successivamente alla deliberazione assunta dall'organo competente in ordine all'Operazione, è comunicato tempestivamente l'esito di tale deliberazione all'Area competente in base alla tipologia di operazione.

In merito alla disciplina delle operazioni che ricadano anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti aziendali ex art. 136 Tub, con riferimento alla delibera, essa non è soggetta al parere preventivo e motivato del Comitato Amministratori Indipendenti purché la stessa delibera fornisca:

- adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Tali motivazioni devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

5.4 - OBBLIGHI INFORMATIVI

5.4.1: Informazioni agli organi interni

Per quanto riguarda l'informativa interna agli organi societari, sono predisposti:

- un elenco, a cura della Segreteria Organi Societari, delle operazioni effettuate con parere negativo oppure dei rilievi formulati dal Comitato o dal Collegio Sindacale, da presentare almeno annualmente all'Assemblea dei Soci;
- una tempestiva informativa, da parte della funzione Risk Management, al Direttore Generale in merito all'approssimarsi del superamento delle soglie di rilevanza, di cui al paragrafo 9.1, per quelle operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario (cumulo delle operazioni), concluse nel corso del medesimo esercizio con la stessa Parte Correlata o Soggetto Collegato;
- un'informativa trimestrale, da parte della Segreteria Organi Societari, al Consiglio di Amministrazione contenente l'elenco delle operazioni effettuate in esecuzione delle delibere quadro. Nel caso che nel corso del trimestre non siano state deliberate operazioni in base a delibere quadro, l'informativa non è dovuta.

5.4.2: Informazioni al pubblico e alla Consob

La Segreteria Organi Societari predispose il Documento Informativo inerente alle operazioni con Parti Correlate:


- in occasione di un'operazione² di Maggiore Rilevanza il Documento viene messo a disposizione del pubblico entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione oppure, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il

contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile^{3 3}, presso la sede della Banca o sul sito internet, insieme al parere del Comitato, e ove presente, del Collegio Sindacale e degli eventuali esperti indipendenti e nei medesimi termini è trasmesso alla Consob, con le modalità coerenti con le disposizioni normative.

- qualora nel corso dell'esercizio la Banca concluda con una Parte Correlata, o con Soggetti ad essa Connessi, operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un progetto unitario⁴⁴, che cumulativamente superino le soglie di rilevanza, il Documento è messo a disposizione del pubblico, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto, che ne determina il superamento della soglia di rilevanza, presso la sede della Banca o sul sito internet, insieme ai pareri del Comitato e, ove presente, del Collegio Sindacale e degli eventuali esperti indipendenti. Contestualmente alla diffusione al pubblico tali documenti sono trasmessi anche alla Consob, con modalità coerenti con le disposizioni normative.
- in occasione dell'approvazione di una Delibera Quadro, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza, di cui al paragrafo 5.1.
- per le operazioni ordinarie di maggiore rilevanza concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, la Segreteria Organi Societari presenta un'informativa alla Consob, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3 (entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione), in merito alla controparte, all'oggetto e al corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione. Tali informazioni vanno indicate anche nella relazione sulla gestione.

6 - OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA


6.1 - INDIVIDUAZIONE OPERAZIONE



Si considerano operazioni di minore rilevanza le operazioni concluse con Parti Correlate e Soggetti Collegati diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle operazioni rientranti nei casi di esclusione specifici di cui al paragrafo 8.

Si considerano “Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard” le condizioni rientranti nelle facoltà delegate tempo per tempo concesse al Responsabile Area Commerciale.

6.2 – ISTRUTTORIA



L’istruttoria delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati deve essere tale da soddisfare le esigenze di correttezza sostanziale sottese alla disciplina in questione. In particolare vanno dettagliatamente esaminate le seguenti caratteristiche:


- natura della correlazione con la controparte
- motivazioni e interessi dell’operazione ed effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- caratteristiche, modalità e termini dell’operazione
- condizioni economiche approvate, nel caso l’istruttoria concluda che l’operazione presenti condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio; la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro
- rischi per la Banca

Nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza, il Comitato, una volta ricevute dal Responsabile della Conformità le informazioni in merito alle caratteristiche dell’Operazione che la Banca intende compiere come riportato nel capitolo 4, esprime, in tempo utile al fine di consentire all’organo competente di deliberare in proposito, un motivato parere non vincolante sull’interesse della Banca al compimento dell’Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.


Qualora il Comitato lo ritenga necessario o opportuno può avvalersi, ai fini del rilascio del parere non vincolante, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta, di riconosciuta professionalità e competenza a spese della società.

La Banca può fissare limiti all'ammontare, anche complessivo, di tali spese, previo parere favorevole dell'Organo con Funzioni di Controllo.

Per le Operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina Consob, il limite di spesa, ove previsto, deve essere riferito a ciascuna singola operazione, se di minore rilevanza, mentre non opera in ogni caso per quelle di maggiore rilevanza.



6.3 - DELIBERA



Il Consiglio di Amministrazione approva le Operazioni di Minore Rilevanza previo motivato parere non vincolante del Comitato e previa ricezione di un flusso informativo tempestivo, completo e adeguato sulle caratteristiche dell'Operazione.

Le deliberazioni di approvazione dell'Operazione debbono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Banca al compimento dell'Operazione stessa, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In merito alla disciplina delle operazioni che ricadano anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti aziendali ex art. 136 Tub, con riferimento alla delibera, essa non è soggetta al parere preventivo e motivato del Comitato Amministratori Indipendenti purché la stessa delibera fornisca:

- adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Tali motivazioni devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.


6.4 - OBBLIGHI INFORMATIVI

La Banca predispone le seguenti informazioni rivolte agli organi interni:

- una tempestiva informativa, da parte della funzione Risk Management, al Direttore Generale in merito all'approssimarsi del superamento delle soglie di rilevanza, di cui al paragrafo 9.1, per quelle operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario (cumulo delle operazioni), concluse nel corso del medesimo esercizio con la stessa Parte Correlata o Soggetto Collegato;
- un'informativa trimestrale, a cura della Segreteria Organi Societari, al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione delle Delibere quadro.

7 - OPERAZIONI RIENTRANTI NELLE DELIBERE QUADRO

La Banca si avvale della facoltà di fare ricorso a Delibere Quadro per operazioni omogenee da realizzare in serie con determinate categorie di Parti Correlate e Soggetti Collegati. Le operazioni riconducibili alle Delibere Quadro sono identificabili facendo riferimento alle indicazioni presenti nelle seguenti tabelle:



Avendo riguardo al processo deliberativo delle Delibere Quadro, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della Delibera Quadro, cumulativamente considerate, devono essere seguite regole conformi alle procedure di delibera per le operazioni di Maggiore o Minore Rilevanza, di cui ai paragrafi 5.3 e 6.3. Le singole operazioni concluse in attuazione della Delibera Quadro non sono invece sottoposte a tale iter procedurale ma seguono l'iter procedurale standard.


In occasione dell'approvazione di una Delibera Quadro e qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza di cui al paragrafo 5.1 (in tal caso le singole operazioni concluse in attuazione della Delibera quadro non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'articolo 5, comma 2, del regolamento Consob), la Banca pubblica un documento informativo (cfr. paragrafo 5.4.2)

La Banca effettua, tramite le proprie strutture, con periodicità trimestrale, un monitoraggio sulle operazioni oggetto delle specifiche Delibere quadro per l'informativa al Consiglio di Amministrazione.


Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera – quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabili in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

8 - OPERAZIONI ESCLUSE

Le operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati che non rientrano nell'ambito delle operazioni rilevanti costituiscono le Operazioni escluse. Per tale tipologia di operazioni è prevista l'applicazione dell'iter deliberativo standard.



La Banca ha individuato, sulla base delle disposizioni vigenti, i seguenti casi di esclusione ai quali non si applicano le disposizioni procedurali previste per le operazioni rilevanti.



Focus n.1

- Le deliberazioni in materia di remunerazione di amministratori e titolari di particolari cariche nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche rientrano nei casi di esclusione a condizione che:
 - la società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il **Comitato Amm.Ind.**;
 - sia stata sottoposta all'approvazione o al voto collettivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;

Focus n.2

- Le operazioni di importo esiguo rientrano nei casi di esclusione nelle seguenti fattispecie:
 - concessione e rinnovo di finanziamenti e linee di credito per importi inferiori o uguali a 250.000 euro (tale importo deve intendersi sempre comunque come quello dell'impegno globale del richiedente e del suo "gruppo parti correlate")
 - operazioni aventi ad oggetto la prestazione di opere e di servizi, gli accordi di collaborazione per l'esercizio e lo sviluppo dell'attività sociale per importi inferiori o uguali a 250.000 Euro o rientranti in **contratti pluriennali in esecuzione**
 Le competenti strutture della Banca, in occasione delle revisioni della presente Procedura, valutano nel tempo:
 - l'adeguatezza della soglia generica e delle soglie specifiche
 - l'opportunità di individuare ulteriori soglie differenziate a seconda della tipologia dell'operazione o della categoria di parte correlata coinvolta

Focus n.3

- Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard rientrano tra le operazioni escluse a condizione che:
 - rientrino nell'"ordinario esercizio" dell'attività operativa (Cfr. Comunicazione Consob n.10078683 del 24 settembre 2010 per la definizione di "attività operativa") e della connessa attività finanziaria. Nella valutazione dell'"ordinario esercizio", possono prendere in considerazione diversi elementi (oggetto dell'operazione, ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della Banca, dimensione dell'operazione, termini e condizioni contrattuali, natura della controparte, momento di approvazione e di perfezionamento dell'operazione). Avendo riguardo alla dimensione dell'operazione si ritengono ordinarie le operazioni di importo non superiore al valore indicato nella Delibera quadro di **Politica Creditizia**.
 - siano concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo. Le condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard vanno documentate e risultare da oggettivi elementi di riscontro. Si presume altresì siano condizioni di mercato quelle applicate all'esito di una procedura di acquisto/vendita competitiva, se realizzata nel rispetto delle procedure aziendali specifiche e adeguatamente documentata. La Banca definisce come "Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" le condizioni rientranti nelle facoltà delegate tempo per tempo al Responsabile Area Commerciale.

8.1 - OBBLIGHI INFORMATIVI

In caso di operazioni escluse la Banca deve provvedere a:

- comunicare alla Consob, nel caso in cui l'operazione superi le soglie di maggiore rilevanza (come stabilite al paragrafo 5.1), entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte

dell'organo competente oppure, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile, le informazioni riguardanti la controparte, l'oggetto e il corrispettivo dell'operazione;

- indicare nella relazione sulla gestione le informazioni relative alla controparte, all'oggetto e al corrispettivo dell'operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio.

9 - OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI CONTRATTE INDIRETTAMENTE

L'art. 136 TUB (obbligazioni degli esponenti bancari) definisce i soggetti sottoposti a precisi vincoli nel momento di contrarre obbligazioni - "direttamente o indirettamente" con la Banca. L'ambito di applicazione dell'art 136 è stato modificato e ridotto dall'articolo 24-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ne ha soppresso i commi 2 e 2-bis, escludendo quindi una serie di situazioni connesse agli esponenti aziendali e dall'introduzione dell'art. 1, comma 48, lettera a), del D.Lgs. 72/2015 che ha introdotto dopo le parole "... Presa all'unanimità" "con l'esclusione del voto dell'esponente aziendale" al fine di consentire la correttezza del procedimento deliberativo del Cda in materia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 TUB e delle disposizioni recate dalle "Istruzioni di vigilanza per le banche" (Circ. 229, Titolo II – Capitolo 3) limitatamente alle operazioni di concessione del credito (affidamenti, finanziamenti, etc.) e di concessione di garanzie, **ai fini della valutazione della ricorrenza o meno dell'ipotesi di un'obbligazione indiretta di un esponente bancario, s'individuano le condizioni in presenza di almeno una delle quali è possibile affermare a priori che, con riferimento all'operazione esaminata, non ricorre l'ipotesi di un'obbligazione indiretta.**

9.1 - CONDIZIONI RIFERIBILI AD UN SOGGETTO PERSONA GIURIDICA

Affinchè non ricorra l'ipotesi di obbligazione indiretta la relazione sull'operazione deve riportare almeno una delle seguenti informazioni:

- se l'obbligato o il contraente è soggetto diverso da società semplice o in nome collettivo nella quale l'esponente è socio;
- se l'obbligato o il contraente è soggetto diverso da società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, nella quale l'esponente è socio accomandatario;
- se l'obbligato o il contraente è soggetto diverso da una società di capitali di cui l'esponente è unico azionista;
- se l'obbligato o il contraente è soggetto diverso da una società ove l'esponente aziendale ha una posizione di controllo, ai sensi dell'art. 23 TUB oppure esercita influenza notevole;
- se l'obbligato o il contraente non è garantito né direttamente né indirettamente dall'esponente aziendale.

9.2 - CONDIZIONI RIFERIBILI AD UN SOGGETTO PERSONA FISICA

Affinchè il CdA possa valutare che non ricorra l'ipotesi di obbligazione indiretta la relazione sull'operazione deve riportare almeno una delle seguenti informazioni:

- se il bene mobile o immobile oggetto di finanziamento/mutuo è interamente intestato a soggetto diverso dall'esponente aziendale;
- se l'obbligato o il contraente è in regime di comunione legale dei beni con un esponente aziendale;
- se l'obbligato o il contraente dispone, in proprio, della capacità patrimoniale e/o reddituale per

procedere al rimborso dell'importo erogato.

10 - OPERAZIONI CHE DIANO LUOGO A PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSITIVI GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI

Non rientrano nei casi di esenzione le Operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transitivi giudiziali o stragiudiziali.

Pertanto, quando un'operazione già posta in essere dia successivamente luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transitivi giudiziali o stragiudiziali le relative delibere da parte degli Organi competenti dovranno essere prese in osservanza ed aderenza alle procedure deliberative volta per volta applicabili alle operazioni di minore rilevanza o maggiore rilevanza.

In caso di operazioni concluse con Parti Correlate o Soggetti Collegati che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali, il Comitato degli Amministratori Indipendenti deve essere coinvolto attraverso la ricezione di un flusso informativo completo, tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni al fine di formulare un parere obbligatorio e non vincolante sull'operazione in oggetto.

1 - LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO NEI CONFRONTI DI PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI

11.1 - LIMITI PRUDENZIALI

La Banca, sulla base di quanto disposto da Banca d'Italia, si impegna a contenere l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati entro determinati limiti riferiti al patrimonio di vigilanza così come di seguito rappresentato:

	Esponenti Aziendali	Soggetti in grado di esercitare controllo o influenza Notevole (1)	Altri partecipanti (2)	Altri Soggetti (3)
Limiti individuali	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,5%	15%
		Altre parti non correlate		
		7,5%	10%	20%

(1) Comprende i "partecipanti" di controllo o in grado di esercitare influenza notevole.

(2) Comprende i partecipanti diversi da quelli di cui alla nota (1) e i soggetti in grado di nominare uno o più componenti degli organi di supervisione strategica e di gestione.

(3) Comprende le parti correlate su cui la Banca esercita il controllo o influenza notevole

Le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza non sono incluse nelle attività di rischio.

Nel caso in cui tra la Banca e una Parte Correlata o Soggetto Collegato intercorra una pluralità di rapporti che comportino l'applicazione di limiti prudenziali diversi si applica il limite inferiore.

LIMITE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE

Le attività di rischio verso soggetti collegati con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati non potrà eccedere il 20% dei fondi propri.

Sono stabilite, altresì, delle soglie di attenzione rispetto al limite di esposizione nei confronti dei soggetti collegati dalla Banca secondo lo schema sotto riportato:

- Al raggiungimento del 20% del limite complessivo dei Soggetti Collegati è stabilito un alert che il Risk Manager provvederà a verificare;

- In riferimento al limite dell'assunzione dei attività di rischio nei confronti del singolo gruppo di Soggetti Collegati è stabilito un alert con riferimento al RAF annualmente definito che il Risk manager provvederà a verificare.

Sarà cura del Risk Manager, in caso di avvicinamento alle soglie, indicare le criticità nella Relazione Rischi informando il Consiglio di Amministrazione al fine di intraprendere misure correttive.

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri. Non sono incluse nei limiti le esposizioni di cui all'articolo 390, par. 6, lett. a), b), c) e d) CRR. Nel Caso in cui tra la banca e una parte correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Sono, altresì, escluse dall'ambito dei limiti all'assunzione dei rischi verso soggetto collegati le partecipazioni assicurative non dedotte dai fondi propri sia nel caso in cui sono detenute nell'ambito di conglomerati finanziari, sia nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall'articolo 471 CRR:

11.2 - RIPRISTINO

La Banca assicura in via continuativa il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso le Parti Correlate e i Soggetti Collegati seguendo il processo qui di seguito descritto.



La Banca predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, assieme ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata o Soggetto Collegato in virtù della partecipazione detenuta nella Banca, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

La Banca valuta i rischi connessi con l'operatività verso le Parti Correlate e i Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi del Titolo II, Capitolo 1 della Circolare n. 263 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche". Nel processo ICAAP la Banca tiene altresì conto, ai fini della determinazione del capitale interno complessivo, delle eccedenze - rispetto ai pertinenti limiti prudenziali - delle attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati.

11.3 - MONITORAGGIO

La Banca è responsabile del monitoraggio dei limiti quantitativi e del superamento delle soglie di rilevanza, anche per le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario (cumulo di operazioni), concluse nel corso del medesimo esercizio con la stessa Parte Correlata o Soggetto Collegato.

12 – LA GESTIONE DEGLI ALTRI CONFLITTI DI INTERESSE

12.1 GESTIONE DELLE CASISTICHE EX. ART. 2391 DEL CODICE CIVILE

Il primo comma dell'articolo 2391 del Codice Civile impone agli Amministratori di dare notizia a tutti gli Amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Il secondo comma dell'articolo 2391 del Codice Civile prevede che nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società nell'operazione.

La materia è attualmente regolata in Banca CRS dal complesso di normativa che ha fatto propendere l'Istituto per la costituzione del c.d "perimetro di monitoraggio" sul quale applicare le regole ed i comportamenti dettati da tale normativa.

Banca CRS, inoltre, avuto a mente che l'articolo 2391 del Codice Civile è applicabile ai soli componenti del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Collegio Sindacale, ha stabilito di applicare gli stessi obblighi informativi citati ai componenti il Collegio Sindacale. Si richiama integralmente la circolare serie sic protocollo numero 03 del 30 03 2016 e successivi aggiornamenti

12.3 ASSUNZIONE DI PERSONALE

Banca CRS prevede inoltre che in occasione dell'assunzione di personale la Segreteria Organi Societari, su richiesta dell'Ufficio Personale, verifica se il soggetto è una parte correlata o un soggetto ad esso connesso (cfr. Politiche in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati). In caso negativo si procede secondo il normale iter tenendo traccia della verifica condotta. In caso positivo, la pratica rientra nell'iter definito dalle "Procedure deliberative in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" e dovrà essere sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione al quale l'Esponente Aziendale dovrà dichiarare la sussistenza di un suo interesse precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Qualora l'assunzione in questione sia correlata ad un Amministratore dell'Istituto la delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero di organo specificamente delegato, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per Banca CRS all'assunzione.

12.3 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE DEL "PERSONALE PIÙ RILEVANTE"

In aggiunta agli Esponenti Aziendali identificati nell'ambito dei soggetti collegati, potenziali

rischi di conflitti di interesse si pongono con riferimento a un novero più ampio di dipendenti e collaboratori, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi hanno interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari).

In conformità con le disposizioni di Vigilanza, la Banca ha individuato come perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione a questi fini il cd. "personale più rilevante", identificato ai sensi delle Politiche di Remunerazione e Incentivazione.

Ad essi è richiesto di dichiarare al Direttore Generale le situazioni di interesse nelle operazioni, assunte direttamente o tramite propri familiari, in modo da consentire l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto ai livelli gerarchici superiori.

Si considerano comunque escluse tutte le operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard da intendersi, per il caso di specie, quelle applicate al personale dipendente.

La Banca prevede che per tutte le operazioni, tranne per quelle rientranti nei casi di esclusione indicati in cui sono coinvolti i soggetti di cui sopra, l'Organo competente ad assumere il provvedimento è il Consiglio di Amministrazione.

Le operazioni concluse in cui risulta coinvolto direttamente o indirettamente il cd "personale più rilevante", tranne quelle escluse, sono oggetto di informativa annuale al Comitato degli Amministratori indipendenti, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

13 - SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE FUNZIONI/ORGANI COINVOLTI NEL PROCESSO ED ATTIVITÀ SVOLTE

Funzione / Organo coinvolto	Fase del processo	attività
<p>Segreteria Organi Societari</p>	<p>Perimetrazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • richiesta, ricezione e verifica documentazione: <ul style="list-style-type: none"> - richiesta e ricezione periodica (semestrale) della conferma da parte di amministratori e sindaci effettivi e supplenti, Direzione generale (Direttore Generale e Vice Direttore Generale) ed esponenti aziendali del Socio di Maggioranza in forma scritta (invio e ricezione e-mail) dell'elenco delle persone fisiche ad essi collegati; - eventuale aggiornamento dell'elenco delle persone fisiche collegate ai soggetti sopra indicati ed inoltro dell'elenco dei nominativi da sottoporre ad indagine da parte di Fornitore specializzato per verifica posizioni ad essi connesse rientranti nel "Perimetro di Monitoraggio" identificato dall'Istituto; - ricezione dell'elaborazione da parte di Fornitore specializzato contenente l'indicazione delle ditte individuali, delle società (di persone o di capitali) e degli altri enti censiti nel Registro delle Imprese, nell'ambito delle quali il soggetto indicato dall'Istituto (con l'elenco di cui sopra) risulti "esponente" (con cariche attive risultanti dalla relativa banca dati "Infocamere") ovvero, dalla relativa banca dati "Infocamere", risulti "socio" o "titolare di diritti su quote o azioni" nonchè le società controllate da quelle nelle quali il soggetto indicato dall'Istituto detiene cariche o partecipazioni; - richiesta periodica (semestrale) della documentazione al Socio di Minoranza da sottoporre a verifica; • assemblaggio e sistemazione della documentazione ricevuta • eventuale completamento dei dati minimi necessari mancanti anche tramite reperimento visure camerali; individuazione collegamenti dei nominativi segnalati da Amministratori e Sindaci • controllo dati e compilazione o aggiornamento elenco soggetti: <ul style="list-style-type: none"> - confronto delle informazioni fornite con quelle presenti in Camera di Commercio; - segnalazione agli interessati di eventuali disallineamenti, così da arrivare alla compilazione definitiva di un elenco di soggetti (persone fisiche e giuridiche) condiviso, sul quale applicare il monitoraggio; • coinvolgimento del Gruppo di Lavoro Parti Correlate e Soggetti Collegati qualora si riscontrino dubbi o incertezze in merito al corretto inquadramento dei soggetti in analisi; • inoltro dell'elenco per esame massivo dei nominativi all'Area Organizzazione, o in alternativa all'<i>outsourcer</i> informatico ("Servizi Bancari Associati" o "SBA"); • ricezione elenco dall'Area Organizzazione, in seguito allo screening effettuato da quest'ultimo (in alternativa alla

		<p>ricezione dell'elenco dall'<i>outsourcer</i> informatico);</p> <ul style="list-style-type: none"> • produzione elenchi per Area Organizzazione: <ul style="list-style-type: none"> - elenco di nominativi già censiti, da valorizzare correttamente in anagrafe e corredati dal codice di valorizzazione; - elenco di nominativi di persone fisiche/ giuridiche da censire e da valorizzare, gli estremi anagrafici necessari per il censimento (luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale, documento di identità) corredati dal codice di valorizzazione; - elenco di nominativi su cui cessare il monitoraggio e azzerare le precedenti valorizzazioni; • Contributo alla composizione (n.1 risorsa) del Gruppo di Lavoro Parti Correlate per pareri sull'appartenenza o meno dei soggetti al perimetro di monitoraggio
	Valutazione delle tipologie di operazioni	<ul style="list-style-type: none"> • prende atto dell'eventuale sussistenza dei requisiti di cui al capitolo 9 – obbligazioni degli esponenti bancari contratte indirettamente – e in base ad essi scelta dell'iter deliberativo previsto; • prende atto dell'eventuale sussistenza delle fattispecie di cui al capitolo 10 – perdite, passaggi a sofferenza, accordi transitivi giudiziali e stragiudiziali • verifica dell'eventuale sussistenza di fattispecie di esenzione di cui al capitolo 8; • verifica se l'operazione rientra fra le operazioni di Minore Rilevanza o di Maggiore Rilevanza;
	Flussi Informativi	<ul style="list-style-type: none"> • in base all'esito della valutazione sulla tipologia delle operazioni, comunicazione all'Area di competenza • per le operazioni valutate come rilevanti: comunicazione al Responsabile Interno della Conformità affinché sottoponga tempestivamente l'operazione, unitamente alle informazioni ad essa inerenti, all'esame del Comitato degli Amministratori Indipendenti. Il Comitato applica le previsioni di cui al capitolo 5, qualora si tratti di operazione di Maggiore Rilevanza o le previsioni di cui al capitolo 6, qualora si tratti di operazione di Minore Rilevanza. • in caso di fattispecie di esenzione: informazione all'Area di competenza e comunicazione al Responsabile Interno della Conformità delle informazioni necessarie all'aggiornamento della rendicontazione delle operazioni con Parti Correlate che verrà inoltrata periodicamente al Comitato Amministratori Indipendenti; • in caso di sussistenza delle fattispecie di cui al capitolo 10 – perdite, passaggi a sofferenza, accordi transitivi giudiziali e stragiudiziali: comunicazione al Responsabile Interno della Conformità dei dati necessari ad informare il Comitato degli Amministratori Indipendenti • compilazione dell'elenco delle operazioni effettuate con parere negativo oppure dei rilievi formulati dal Comitato o dal Collegio Sindacale, da presentare almeno annualmente all'Assemblea dei Soci; • compilazione di un'informativa trimestrale diretta al Consiglio di Amministrazione contenente l'elenco delle operazioni effettuate in esecuzione delle delibere quadro. • predisposizione di opportuno Documento Informativo in occasione di: <ol style="list-style-type: none"> a. delibera di operazione di maggiore rilevanza b. delibera di operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un progetto unitario che cumulativamente superino la soglia di rilevanza

		<p>c. operazioni ordinarie di maggiore rilevanza concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (operazioni escluse)</p> <p>d. approvazione di Delibera Quadro nel caso in cui il prevedibile ammontare massimo superi la soglia di rilevanza</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro 7 giorni dalla delibera <ul style="list-style-type: none"> - messa a disposizione del Documento Informativo al pubblico, presso gli Uffici della Segreteria Generale o, in alternativa, comunicazione all'Area Organizzazione ai fini della pubblicazione del Documento sul sito web della Banca - invio del Documento a Consob (solo casi a, b, c) - invio del Documento al Risk Manager (solo caso c) • riceve dal Servizio Bilancio, Tributario, Pianificazione e Controllo di Gestione l'estrazione di dati utilizzata per la compilazione della nota integrativa al Bilancio affinché possa procedere ad effettuare le opportune verifiche con le proprie risultanze.
Outsourcer Informatico	Perimetrazione	<ul style="list-style-type: none"> • esame dei nominativi dell'elenco ricevuto dalla Segreteria Organi Societari per individuare quali siano già presenti in anagrafe (già censiti) e quali da censire; • trasmissione elenco posizioni da censire a Segreteria Organi Societari.

Area Organizzazione	Perimetrazione	<ul style="list-style-type: none"> • esame dei nominativi dell'elenco ricevuto dalla Segreteria Organi Societari per individuare quali siano già presenti in anagrafe (già censiti) e quali da censire; • trasmissione elenco posizioni da censire a Segreteria Organi Societari. • gestione Sezionale Anagrafe: • censimento dei Numeri Direzione Generale (codici numerici univoci di identificazione anagrafica abbreviati in "ndg") nuovi; • inserimento (o disinserimento) dei codici di valorizzazione sugli "ndg"; • azzeramento dei limiti di sconfinamento • stampe periodiche: su richiesta della Segreteria Organi Societari produce situazioni aggiornate delle correlazioni in essere
	Flussi informativi	<ul style="list-style-type: none"> • ricezione del Documento Informativo (redatto dalla Segreteria Organi Societari riguardante le delibere di operazioni rilevanti e l'approvazione di Delibere Quadro e sua pubblicazione sul sito web della Banca
Responsabile Interno della Conformità	Perimetrazione	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo alla composizione del Gruppo di Lavoro Parti Correlate per pareri sull'appartenenza o meno dei soggetti al perimetro di monitoraggio
	Valutazione delle tipologie di operazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo alla composizione del Gruppo di Lavoro Parti Correlate per pareri sulla tipologia di operazione e sull'iter deliberativo che deve seguire
	Flussi Informativi	<ul style="list-style-type: none"> • Rendicontazione delle operazioni con Parti Correlate inoltrata periodicamente al Comitato Amministratori Indipendenti • In caso di sussistenza delle fattispecie di cui al capitolo 10 – perdite, passaggi a sofferenza, accordi transitivi giudiziali e stragiudiziali - informativa immediata al Comitato degli Amministratori Indipendenti • per le operazioni valutate come rilevanti ricezione dalla Segreteria Organi Societari di apposita comunicazione affinché egli sottoponga tempestivamente l'operazione, unitamente alle informazioni ad essa inerenti, all'esame del Comitato degli Amministratori Indipendenti.
Unità Operative di rete	Perimetrazione	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica dell'appartenenza al perimetro di monitoraggio di un soggetto: <ul style="list-style-type: none"> - esame e valutazione degli eventuali alert informatici laddove siano previsti dalla procedura e delle opportune procedure autorizzative: ciò vale sia per i soggetti non censiti sia per i soggetti non ancora censiti per i quali la Banca ha comunque provveduto ad istituire un presidio anagrafico minimo; - verifica dell'appartenenza al perimetro di monitoraggio di quei soggetti censiti che diano corso ad operazioni in sezionali non ancora dotati di procedure di alerting automatiche o per i quali – per qualsivoglia motivo – si decida di procedere ad inoltrare pratiche o richieste senza terminalizzarle (bypassando quindi i controlli anche laddove presenti) • censimento di un nuovo soggetto di cui si è verificata l'appartenenza al perimetro; • segnalazione alla Segreteria Organi Societari dell'eventuale reperimento di informazioni su soggetti - censiti o non censiti – che contraddicano la composizione del perimetro conosciuto (così come pubblicato sulla Intranet aziendale)
	Istruttoria pratiche o inoltrare richieste	<ul style="list-style-type: none"> • segnalazione all'Area di Competenza che si stanno istruendo/inoltrando pratiche e/o richieste per conto di soggetti perimetrati
	Perimetrazione	<ul style="list-style-type: none"> • verifica dell'effettiva appartenenza della controparte all'elenco Parti Correlate e Soggetti Collegati, mediante il controllo dei

Area di Competenza		dati presenti in Anagrafe o l'esame del file elettronico contenente il perimetro;
	Valutazione delle tipologie di operazioni	<ul style="list-style-type: none"> • in base all'appartenenza o meno della controparte al perimetro dei soggetti connessi, attivazione delle procedure deliberative e autorizzative previste • verifica che l'operazione non costituisca esecuzione di una delibera quadro; in caso positivo, avvio dell'iter deliberativo previsto • verifica dell'eventuale sussistenza dei requisiti di cui al capitolo 9 – obbligazioni degli esponenti bancari contratte indirettamente • verifica dell'eventuale sussistenza delle fattispecie di cui al capitolo 10 – perdite, passaggi a sofferenza, accordi transitivi giudiziali e stragiudiziali • coinvolgimento nei casi dubbi del Gruppo di Lavoro Parti Correlate e Soggetti Collegati
	Flussi Informativi	<ul style="list-style-type: none"> • al termine delle valutazioni, informazione tempestiva alla Segreteria Organi Societari relativamente all'operazione in esame. L'informativa contiene, nei limiti dei dati e degli elementi disponibili, le parti, la natura, i termini e le condizioni dell'operazione • ricezione della comunicazione da parte dell'organo competente a deliberare dell'esito della delibera stessa
Risk Management	Controllo limiti prudenziali	<ul style="list-style-type: none"> • aggiornamento dei dati riguardanti i fondi propri e delle attività e passività in base ai dati dell'ultimo bilancio • controllo di secondo livello sul rispetto dei limiti prudenziali previsti dalle disposizioni vigenti per le esposizioni in essere con le parti perimetrale • sarà cura del Risk Manager, in caso di avvicinamento alle soglie, indicare le criticità nella Relazione Rischi informando il Consiglio di Amministrazione al fine di intraprendere misure correttive.
	Flussi informativi	<ul style="list-style-type: none"> • predisposizione di tempestiva informativa al Direttore Generale in merito all'approssimarsi del superamento delle soglie di rilevanza per quelle operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario (cumulo delle operazioni), concluse nel corso del medesimo esercizio con la stessa Parte Correlata o Soggetto Collegato; • ricezione del Documento Informativo (redatto dalla Segreteria Organi Societari riguardante le operazioni ordinarie di maggior rilevanza concluse a condizioni di mercato ed inserimento delle informazioni nella Relazione Trimestrale sulla Gestione

Direttore Generale	Flussi informativi	<ul style="list-style-type: none"> • Ricezione ed esame dell'eventuale informativa prodotta dal Risk Manager in merito all'approssimarsi del superamento delle soglie di rilevanza per quelle operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario (cumulo delle operazioni), concluse nel corso del medesimo esercizio con la stessa Parte Correlata o Soggetto Collegato; • Ricezione delle dichiarazioni del "personale più rilevante" circa le situazioni di interesse nelle operazioni, assunte direttamente o tramite propri familiari, in modo da consentire l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto ai livelli gerarchici superiori.
Comitato Amministratori Indipendenti	<ul style="list-style-type: none"> • Istruttoria pratiche o inoltrare richieste 	<ul style="list-style-type: none"> • nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza è coinvolto sia nella fase delle trattative e sia nella fase istruttoria delle pratiche attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo reso disponibile dal Responsabile Interno della Conformità. • nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza è coinvolto nella fase istruttoria delle pratiche attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo reso disponibile dal Responsabile Interno della Conformità. • ha la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
	Emissione pareri consultivi su operazioni rilevanti	<ul style="list-style-type: none"> • terminata la fase di analisi in tempo utile al fine di consentire all'organo competente di deliberare in proposito, emissione di un motivato parere sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione Rilevante, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. <ul style="list-style-type: none"> - In adempimento al Regolamento Consob assunto con delibera n. 12 marzo 2010 e successivi aggiornamenti, il Comitato esprime un parere motivato, formalizzato e supportato da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle considerazioni formulate; tale parere: <ul style="list-style-type: none"> - non vincolante in relazione alle operazioni con Parti Correlate di minore rilevanza (art. 7 comma 1 lettera a) Regolamento Consob; - vincolante in relazione alle operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza (art. 8 comma 1 lettera c) Regolamento Consob. - In adempimento alla normativa vigente di Banca d'Italia, il Comitato degli Amministratori Indipendenti esprime un parere preventivo e motivato non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni in relazione alle operazioni con Soggetti Collegati. • in caso di sussistenza delle fattispecie di cui al capitolo 10 – perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali e stragiudiziali - terminata la fase di analisi in tempo utile al fine di consentire all'organo competente di deliberare in proposito, emissione di un parere obbligatorio non vincolante • qualora ritenuto necessario ed opportuno al fine del rilascio del suddetto parere, ricorso alla consulenza di uno o più

		<p>esperti indipendenti di propria scelta, di riconosciuta professionalità e competenza, i quali non abbiano alcun conflitto di interesse con l'operazione oggetto di esame a spese della società.</p> <p>La Banca può fissare limiti all'ammontare, anche complessivo, di tali spese, previo parere favorevole dell'Organo con Funzioni di Controllo.</p> <p>.Per le Operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina Consob, il limite di spesa, come previsto, deve essere riferito a ciascuna singola operazione, se di minore rilevanza, mentre non opera in ogni caso per quelle di maggiore rilevanza.</p>
	<p>Flussi Informativi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • per le operazioni valutate come rilevanti ricezione dal Responsabile interno della Conformità delle informazioni ad esse inerenti • Ricezione ed esame della Rendicontazione delle operazioni con Parti Correlate (redatta dal Responsabile Interno della Conformità) • In caso di sussistenza delle fattispecie di cui al capitolo 10 – perdite, passaggi a sofferenza, accordi transitivi giudiziali e stragiudiziali - ricezione di informativa inviata dal Responsabile Interno della Conformità

Consiglio di Amministrazione	Delibera	<ul style="list-style-type: none"> • delibera delle operazioni rilevanti (minore o maggiore rilevanza) non riservate all'Assemblea e previo: <ul style="list-style-type: none"> - motivato parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti, se il parere è positivo. - In adempimento al Regolamento Consob assunto con delibera n. 17221 12 marzo 2010 e successivi aggiornamenti, il Comitato esprime un parere motivato, formalizzato e supportato da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle considerazioni formulate; tale parere è: <ul style="list-style-type: none"> - non vincolante in relazione alle operazioni con Parti Correlate di minore rilevanza (art. 7 comma 1 lettera a) Regolamento Consob; - vincolante in relazione alle operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza (art. 8 comma 1 lettera c) Regolamento Consob. - In adempimento alla normativa vigente di Banca d'Italia, il Comitato degli Amministratori Indipendenti esprime un parere preventivo e motivato non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni in relazione alle operazioni con Soggetti Collegati. - parere favorevole del Collegio Sindacale se il parere del Comitato è negativo o condizionato o con rilievi, qualora si tratti di "Operazione di Maggiore Rilevanza". - In merito alla disciplina delle operazioni che ricadano anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti aziendali ex art. 136 Tub, con riferimento alla delibera, essa non è soggetta al parere preventivo e motivato del Comitato Amministratori Indipendenti purché la stessa delibera fornisca: <ul style="list-style-type: none"> - adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica per la Banca; - le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Tali motivazioni devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera. - Delibere conseguenti al provvedimento del Consiglio stesso del 4 marzo 2016 e 5 dicembre 2016. • valutazione dell'eventuale sussistenza dell'ipotesi di obbligazione indiretta di un esponente aziendale riferita all'operazione in delibera ed eventuale rinvio dell'operazione all'organo deliberante competente in caso di non sussistenza di tale ipotesi
	Flussi Informativi	<ul style="list-style-type: none"> • verbalizzazione delle deliberazioni di approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza recante adeguata motivazione dell'interesse della Banca al compimento dell'operazione stessa • verbalizzazione delle deliberazioni relative alle Parti Correlate e Soggetti Collegati nonché con riferimento al perimetro art. 2391 C.C. e assunzione del personale di competenza. • tempestiva comunicazione all'Area di Competenza

		<p>dell'esito della delibera</p> <ul style="list-style-type: none"> ricezione ed esame dell'eventuale informativa trimestrale contenente l'elenco delle operazioni effettuate in esecuzione delle delibere quadro e compilata dalla Segreteria Organi Societari
Collegio Sindacale	Delibera	<ul style="list-style-type: none"> emissione di parere preventivo in caso di operazioni di maggiore rilevanza per le quali sia stato rilasciato dal Comitato degli Amministratori Indipendenti un parere negativo, o condizionato o con rilievi
Assemblea degli Azionisti	Delibera	<ul style="list-style-type: none"> delibera delle operazioni attribuite alla sua competenza per Legge o Statuto
	Flussi Informativi	<ul style="list-style-type: none"> ricezione ed esame dell'elenco delle operazioni effettuate con parere negativo oppure dei rilievi formulati dal Comitato o dal Collegio Sindacale, compilato dalla Segreteria Organi Societari